

CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI

settembre 2015

Premessa

Nel quadro dell'azione che Confindustria da tempo sta svolgendo per la lotta contro i ritardi nei pagamenti, si inserisce il recepimento dell'iniziativa, concepita e avviata da Assolombarda, del CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI.

Il Codice prevede l'impegno per le imprese aderenti di rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori e, più in generale, di diffondere prassi trasparenti ed efficienti.

L'adesione al Codice consente l'utilizzo del marchio "CPR" appositamente registrato. Il marchio segnala al mercato un'impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di pagamenti.

Il testo del Codice e le relative procedure di implementazione si ispirano al principio della massima snellezza in coerenza anche con la natura volontaria del Codice stesso.

La documentazione e la modulistica relative al funzionamento del Codice e l'elenco delle imprese aderenti sono disponibili sul sito web www.pagamentiresponsabili.it.

Il Codice non impone specifici tempi massimi di pagamento, ma risponde al suggerimento del legislatore comunitario agli Stati membri di incoraggiare, pur facendo salva la piena autonomia delle imprese, la creazione di codici di pagamento rapido.

La direttiva europea "late payments" (2011/7/UE) - adottata con il decreto legislativo 192/2012 che ha modificato il decreto legislativo 231/2002 - ha introdotto regole sui termini di pagamento che variano a seconda che le transazioni commerciali intercorrano tra PA e imprese, ovvero tra imprese. Mentre per i rapporti tra PA e imprese vengono fissati, inderogabilmente, termini massimi di pagamento, per le transazioni tra imprese viene lasciata sostanziale autonomia negoziale alle parti, pur con un rafforzamento dei presidi a tutela dei creditori. Tuttavia, occorre sottolineare che sia la direttiva sia le norme nazionali di recepimento della stessa auspicano tempi di pagamento tra imprese non superiori a 60 giorni.

In questa direzione, condivisa e sostenuta da Confindustria, va il Codice, che richiama le imprese al fondamentale impegno nel diffondere pratiche di pagamento efficienti basate sul rispetto dei termini contrattuali pattuiti e nell'affermare una cultura dei pagamenti rapidi.

La diffusione di tali pratiche può contribuire a migliorare la reputazione delle imprese nei mercati, nazionali e internazionali, rafforzandone la competitività. Tempi contrattuali congrui e pagamenti puntuali - oltre a generare benefici per i fornitori, in particolare quelli di minori dimensioni che più di altri soffrono le tensioni finanziarie legate a ritardi e ad ampi termini di pagamento - rappresentano una leva strategica per ottenere migliori condizioni contrattuali.

Allo scopo di allargare il perimetro delle buone prassi di pagamento, l'adesione al Codice è aperta non solo alle imprese sia private che pubbliche, ma anche alle organizzazioni non profit e alle PA: tutte sono chiamate a contribuire alla realizzazione di un circolo virtuoso nei pagamenti a beneficio dell'intero sistema paese.

Articolo 1 - Impegni degli Aderenti

Gli aderenti al Codice italiano Pagamenti Responsabili (di seguito Aderenti) si impegnano, in materia di pagamenti, a rispettare gli impegni contrattuali assunti e a tenere comportamenti virtuosi volti a favorire la diffusione di buone pratiche.

In particolare, gli Aderenti si impegnano a:

- pagare i fornitori entro i termini di pagamento pattuiti nel contratto;
- non modificare con effetto retroattivo i termini e le altre condizioni di pagamento;
- dare ai fornitori indicazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle procedure di pagamento;
- contenere i tempi di pagamento alle imprese minori;
- mettere a disposizione dei fornitori strumenti per la gestione dei reclami e delle contestazioni, fornendo informazioni puntuali sugli stessi;
- in caso di impossibilità a pagare nei termini pattuiti, avvisare prontamente i fornitori delle ragioni del ritardo;
- stimolare la diffusione di buone prassi, in particolare promuovendo l'adozione del Codice nell'ambito delle filiere produttive.

Articolo 2 - Utilizzo del marchio

Gli Aderenti sono autorizzati all'utilizzo del marchio CPR a seguito dell'accettazione della domanda di adesione di cui al successivo articolo 4.

Il marchio CPR potrà essere utilizzato sui documenti e sui siti aziendali.

L'autorizzazione all'utilizzo del marchio CPR viene revocata nei casi di esclusione o recesso degli Aderenti dal Codice, di cui rispettivamente ai successivi articoli 7 e 8.

Articolo 3 - Comitato Codice Pagamenti Responsabili

E' istituito il "Comitato Codice Pagamenti Responsabili" (di seguito Comitato) che svolge le funzioni di ente gestore del marchio, sulla base delle modalità operative stabilite dai componenti dello stesso.

Il Comitato è composto da Confindustria, Assolombarda, Università Commerciale Luigi Bocconi e Luiss Guido Carli. Ciascun componente nomina due rappresentanti.

Il Comitato provvede a:

- esaminare le domande di adesione al Codice, deliberando in merito alla loro accettazione;
- verificare annualmente la permanenza in capo agli Aderenti dei presupposti necessari per l'adesione al Codice;
- gestire gli eventuali recessi;
- ricevere, esaminare e gestire le segnalazioni di mancato rispetto del Codice da parte di fornitori degli aderenti;
- deliberare sull'esclusione dall'elenco degli aderenti al Codice;
- tenere aggiornato e rendere disponibile sul sito *web* dedicato l'elenco degli Aderenti;
- verificare l'uso appropriato del marchio CPR da parte degli Aderenti ed eventuali abusi da parte di non aderenti al Codice;
- promuovere il Codice anche attraverso il sito *web* e la realizzazione di apposite iniziative;
- ottemperare a ogni adempimento connesso alla gestione del marchio.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno un rappresentante per componente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Uno dei rappresentanti viene designato in qualità di Segretario tecnico e assiste alle riunioni, redigendone il verbale.

Articolo 4 - Adempimenti per l'adesione al Codice

Al fine di aderire al Codice l'impresa è tenuta a presentare apposita domanda al Comitato di cui al precedente articolo 3, utilizzando il modulo disponibile sul sito *web*.

In particolare, all'atto della domanda, l'impresa è tenuta a:

- fornire i propri dati anagrafici e alcune informazioni relative al settore di appartenenza e ai volumi di attività;
- indicare due *referee*.

I due *referee* sono scelti liberamente dall'impresa; uno dei due è preferibilmente un Dottore o Ragioniere Commercialista o Revisore Legale. L'impresa deve dare tempestiva comunicazione al Comitato dell'eventuale sostituzione dei *referee*.

I *referee* attestano, in forma libera, la correttezza dei comportamenti dell'impresa in materia di pagamenti. Il Comitato, ricevuta l'attestazione, delibera in merito all'accettazione della domanda e provvede all'inserimento dell'impresa nell'elenco degli Aderenti.

In conseguenza dell'adesione, nella documentazione contabile e/o di bilancio, l'impresa dichiara di aderire al Codice e fornisce indicazioni circa i propri tempi medi di pagamento e gli altri comportamenti tenuti in materia di pagamenti.

Articolo 5 - Validazione annuale

Il Comitato verifica, con cadenza annuale, i dati relativi agli Aderenti e la permanenza in capo agli stessi dei presupposti necessari per l'adesione al Codice. A tal fine, acquisisce la documentazione contabile e/o di bilancio e chiede ai due *referee* di aggiornare l'attestazione rilasciata.

Articolo 6 - Mancato rispetto del Codice

I fornitori di un Aderente possono segnalare al Comitato eventuali comportamenti dello stesso non conformi al Codice, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web*. Tale facoltà è riservata ai fornitori che siano essi stessi Aderenti.

Il Comitato invita le parti a confrontarsi e individuare una soluzione idonea a dirimere la controversia.

Qualora il disaccordo permanga, è possibile richiedere un supporto tecnico al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che, sulla base di un'istruttoria documentale, emette un parere.

Articolo 7 - Esclusione degli Aderenti

Il Comitato delibera l'esclusione dell'impresa dall'elenco degli Aderenti in caso di accertamento di violazioni del Codice. L'esclusione preclude l'utilizzo del marchio CPR sui documenti e siti aziendali.

Articolo 8 – Recesso degli Aderenti

Gli Aderenti possono esercitare il recesso dal Codice, dandone comunicazione al Comitato tramite lo specifico modulo disponibile sul sito *web*.

Il recesso ha effetto a decorrere dalla ricezione della comunicazione da parte del Comitato.